



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione per il commercio internazionale*

---

**2012/0288(COD)**

21.6.2013

## **PARERE**

della commissione per il commercio internazionale

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili  
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

Relatore per parere: Josefa Andrés Barea

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo ha riconosciuto l'importanza della promozione delle energie rinnovabili ai fini della lotta contro il cambiamento climatico e della riduzione della dipendenza dell'Unione da fonti energetiche esterne. La direttiva 2009/28/CE sulle risorse energetiche rinnovabili e la direttiva 98/70/CE sulla qualità dei carburanti mirano precisamente a tali finalità attraverso la definizione di obiettivi in materia di energie rinnovabili che hanno generato un'ulteriore domanda di biocarburanti. Tuttavia, lo scopo principale delle due direttive potrebbe essere messo a repentaglio dalle conseguenze del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (Indirect Land Use Change –ILUC) che possono annullare il risparmio di gas a effetto serra dei vari biocarburanti rispetto ai combustibili fossili che sostituiscono.

Il presente parere, da un lato, riconosce l'importanza di tenere conto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni al fine di garantire una reale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e, in tal modo, promuovere il consumo di biocarburanti avanzati, sui quali l'ILUC non produce alcun effetto, e, dall'altro, mira a proteggere gli investimenti effettuati dall'industria dell'Unione nei biocarburanti convenzionali con gli incentivi forniti dall'UE.

Il parere rivede gli obiettivi proposti dalla Commissione per i biocarburanti convenzionali e avanzati da raggiungere entro il 31 dicembre 2020.

Si propone di aumentare la quota di biocarburanti convenzionali nell'ambito dell'obiettivo del 10% fissato per il consumo di energie rinnovabili nei trasporti entro il 2020 in ciascuno Stato membro, portandola dal 5% al 6,5% circa, mentre il restante 3,5% andrebbe destinato ai biocarburanti avanzati e all'energia elettrica rinnovabile. Queste cifre tengono conto, da un lato, della capacità di produzione dell'Unione prevista fino al 2020 per quanto riguarda i biocarburanti convenzionali e quindi della necessità di proteggere gli investimenti esistenti nel settore, soprattutto in un contesto di elevata disoccupazione e di crisi economica come quello attuale, e, dall'altro, dell'attuale scarsa capacità di produzione dell'industria dell'Unione nel campo dei biocarburanti avanzati che, di conseguenza, non possono realisticamente raggiungere l'obiettivo del 5% proposto dalla Commissione.

Attraverso la creazione di una sotto-quota per l'etanolo nel consumo finale di biocarburanti convenzionali, la proposta ne riconosce anche la maggiore efficienza ambientale rispetto ai biodiesel.

## EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di direttiva Visto 1 bis (nuovo)**

*visti il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 21, e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 208 in relazione all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE e all'articolo 7 ter della direttiva 98/70/CE,*

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 6

*Testo della Commissione*

(6) È probabile che i carburanti liquidi rinnovabili siano richiesti dal settore dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di quest'ultimo. I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, consentono significative riduzioni dei gas a effetto serra con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e non competono direttamente con le colture destinate all'alimentazione umana o animale. È opportuno dunque promuovere una maggiore produzione di tali biocarburanti avanzati che attualmente non sono disponibili in commercio in grandi quantità, in parte a causa della concorrenza dei biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari, per ottenere le sovvenzioni pubbliche. È opportuno prevedere ulteriori incentivi, aumentando la ponderazione dei biocarburanti avanzati ***in vista del conseguimento dell'obiettivo del 10%*** fissato dalla direttiva 2009/28/CE rispetto ai biocarburanti convenzionali. In questo contesto, nell'ambito delle politiche in materia di energie rinnovabili post 2020, è opportuno sostenere solo i biocarburanti ***avanzati che si stima abbiano un impatto ridotto sul cambiamento indiretto della***

*Emendamento*

(6) È probabile che i carburanti liquidi rinnovabili siano richiesti dal settore dei trasporti al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di quest'ultimo. I biocarburanti avanzati, come quelli prodotti da rifiuti e alghe, consentono significative riduzioni dei gas a effetto serra con un limitato rischio di causare un cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e non competono direttamente con le colture destinate all'alimentazione umana o animale. È opportuno dunque promuovere una maggiore produzione di tali biocarburanti avanzati che attualmente non sono disponibili in commercio in grandi quantità, in parte a causa della concorrenza dei biocarburanti ottenuti a partire dalle colture alimentari, per ottenere le sovvenzioni pubbliche. È opportuno prevedere ulteriori incentivi, aumentando la ponderazione dei biocarburanti avanzati ***attraverso l'introduzione di un obiettivo distinto in materia di biocarburanti avanzati di almeno il 2,5%*** fissato dalla direttiva 2009/28/CE rispetto ai biocarburanti convenzionali. In questo contesto, nell'ambito delle politiche in materia di energie rinnovabili post 2020, è opportuno sostenere solo i biocarburanti

**destinazione dei terreni e** consentono un'elevata riduzione generale delle emissioni di gas a effetto serra.

che consentono un'elevata riduzione generale delle emissioni di gas a effetto serra.

#### *Motivazione*

*L'obiettivo del 2,5% per i biocarburanti avanzati nell'ambito dell'obiettivo generale del 10% per il consumo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti rappresenta una soglia che può realisticamente essere soddisfatta dalla produzione industriale dell'Unione. Di fatto, i biocarburanti avanzati non saranno commercializzati dall'industria dell'Unione prima del 2019.*

*Inoltre è necessario tutelare gli investimenti effettuati dall'industria dell'Unione nei biocarburanti convenzionali. La capacità di produzione dell'Unione è in realtà superiore al 5% e occorrerebbe prendere in considerazione anche le importazioni.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di direttiva Considerando 7**

##### *Testo della Commissione*

(7) Al fine di garantire la competitività a lungo termine delle bioindustrie e in linea con la comunicazione del 2012 "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse, che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno istituire, conformemente alla direttiva 2009/28/CE, incentivi potenziati che favoriscano l'utilizzo di materie prime di biomassa senza un elevato valore economico per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti.

##### *Emendamento*

(7) Al fine di garantire la competitività a lungo termine delle bioindustrie e in linea con la comunicazione del 2012 "L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa" e la Tabella di marcia verso un'Europa più efficiente nell'impiego delle risorse, che promuovono bioraffinerie integrate e diversificate in Europa, è opportuno istituire, conformemente alla direttiva 2009/28/CE, incentivi potenziati che favoriscano l'utilizzo di materie prime di biomassa senza un elevato valore economico per scopi diversi dalla produzione di biocarburanti **e di bioliquidi**.

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(7 bis) La produzione e l'importazione di biocarburanti nell'Unione europea non dovrebbe contribuire alla deforestazione né all'insicurezza alimentare nei paesi produttori.***

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(8a) La Commissione dovrebbe adottare misure atte a garantire una concorrenza leale tra gli operatori dei paesi terzi che esportano biocarburanti verso l'Unione, in conformità delle norme dell'Unione in materia di strumenti di difesa commerciale.***

### *Motivazione*

*Il mercato dei biocarburanti è soggetto a pratiche sleali da parte di paesi terzi (ad esempio, il 18 febbraio 2013 l'UE ha imposto dazi antidumping sulle importazioni di bioetanolo dagli Stati Uniti e il 29 agosto 2012 la Commissione ha avviato un'inchiesta antidumping sulle importazioni di biodiesel da Argentina e Indonesia). È quindi importante sottolineare che occorre garantire una concorrenza leale nel mercato dei biocarburanti.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Considerando 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(9) Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e per ridurre al minimo le ripercussioni globali sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel periodo che va fino al 2020, è opportuno limitare la quantità di

(9) Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati **e sostenibili** e per ridurre al minimo le ripercussioni globali sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni nel periodo che va fino al 2020, è opportuno limitare la

biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire da colture alimentari, in conformità della parte A dell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE e della parte A dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, che possono essere contabilizzate ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati **dalla direttiva 2009/28/CE. Senza limitare l'utilizzo complessivo di detti biocarburanti**, è opportuno circoscrivere la quota di biocarburanti e di bioliquidi prodotta a partire da colture cerealicole e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose che può essere computata per il conseguimento degli obiettivi della direttiva 2009/28/CE alla quota di tali biocarburanti e bioliquidi consumata nel 2011.

quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire da colture alimentari, in conformità della parte A dell'allegato VIII della direttiva 2009/28/CE e della parte A dell'allegato V della direttiva 98/70/CE, che possono essere contabilizzate ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati **da dette direttive. È** opportuno circoscrivere la quota di biocarburanti e di bioliquidi prodotta a partire da colture cerealicole e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose che può essere computata per il conseguimento degli obiettivi **o per l'ottenimento di finanziamenti pubblici ai sensi** della direttiva 2009/28/CE alla quota di tali biocarburanti e bioliquidi consumata nel 2011. **I biocarburanti e i bioliquidi importati da paesi terzi sono computati per il conseguimento di tale obiettivo. Per lo stesso motivo e al fine di evitare disparità di trattamento per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire da materie prime aventi un impatto simile, è opportuno applicare lo stesso trattamento ai biocarburanti avanzati.**

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(9 bis) Considerando il notevole contributo dell'etanolo ai fini della realizzazione dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra, in particolare nel settore dei trasporti su strada, occorre fissare un obiettivo specifico di almeno il 30% rispetto al consumo totale di biocarburanti convenzionali nei trasporti.**

#### *Motivazione*

*Le attuali ricerche confermano che l'etanolo contribuisce in maniera significativa alla decarbonizzazione dei trasporti su strada. Pertanto, al fine di evitare che l'intera quota di*

*biocarburanti convenzionali sia coperta principalmente dal biodiesel, occorre stabilire una sotto-quota specifica per l'etanolo.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva Considerando 10**

#### *Testo della Commissione*

(10) Il **limite del 5%** stabilito all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), **non pregiudica la libertà degli** Stati membri di **scegliere il proprio percorso per rispettare tale quota stabilita per i biocarburanti convenzionali nell'ambito dell'obiettivo** generale del 10%. **Di conseguenza, i** biocarburanti prodotti da impianti operativi prima della fine del 2013 **continueranno ad avere pieno accesso al mercato**. La presente modifica della direttiva non pregiudica dunque le aspettative legittime degli operatori di tali impianti.

#### *Emendamento*

(10) Il **limite del 6,5%** stabilito all'articolo 3, paragrafo 4, lettera d), **consente agli** Stati membri di **rispettare l'obiettivo** generale del 10% **senza pregiudicare il pieno accesso al mercato dei** biocarburanti prodotti da impianti operativi prima della fine del 2013. La presente modifica della direttiva non pregiudica dunque le aspettative legittime degli operatori di tali impianti.

#### *Motivazione*

*Il limite del 6,5% per i biocarburanti convenzionali non pregiudica l'accesso al mercato dei biocarburanti prodotti presso impianti operativi prima della fine del 2013.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva Considerando 11 quater (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(11 quater) La destinazione dei terreni alla coltivazione di materie prime del biocarburante non deve comportare lo spostamento di comunità locali o autoctone. Occorre pertanto introdurre misure speciali per la protezione dei terreni.**



## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) È opportuno che la Commissione riveda la metodologia utilizzata per stimare i fattori di emissione del cambiamento della destinazione dei terreni inseriti negli allegati VIII e V delle rispettive direttive 2009/28/CE e 98/70/CE alla luce dell'adeguamento ai progressi tecnici e scientifici. A tale scopo, e se giustificato **dalle** più recenti conoscenze **scientifiche** a disposizione, è opportuno che la Commissione **prenda** in considerazione la possibilità di rivedere i fattori di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dei gruppi di colture proposti, nonché di introdurre fattori nei successivi livelli di disaggregazione e di inserire valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato.

#### *Emendamento*

(12) È opportuno che la Commissione riveda la metodologia utilizzata per stimare i fattori di emissione del cambiamento della destinazione dei terreni inseriti negli allegati VIII e V delle rispettive direttive 2009/28/CE e 98/70/CE alla luce dell'adeguamento ai progressi tecnici e scientifici. A tale scopo, e se giustificato **in base alle** più recenti conoscenze a disposizione, **tratte dal modello scientifico più affidabile**, è opportuno che la Commissione **presenti proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio se ritiene di prendere** in considerazione la possibilità di rivedere i fattori di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni dei gruppi di colture proposti, nonché di introdurre fattori nei successivi livelli di disaggregazione e di inserire valori aggiuntivi qualora nuove materie prime da cui ricavare biocarburante dovessero arrivare sul mercato.

#### *Motivazione*

*È fondamentale utilizzare il modello scientifico più affidabile ai fini del calcolo dei valori relativi all'ILUC.*

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova) Direttiva 98/70/CE Articolo 7 ter – paragrafo 5 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**(b bis) All'articolo 7 ter, è aggiunto il seguente paragrafo 5 bis:**

*"5 bis. I biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 non sono prodotti a partire da materie prime ottenute da residui agricoli, a meno che non venga fornita la prova che ciò non comporti un degrado dei terreni agricoli e del funzionamento dell'ecosistema. La quantità di residui agricoli che per ragioni ecologiche deve restare sul terreno è stabilita sulla base delle caratteristiche biogeografiche locali, comprendendo, ma senza limitarsi ad essi, il tenore organico del suolo, la sua fertilità, la capacità di trattenere l'acqua e il sequestro del carbonio. Non rientrano nel presente paragrafo le materie prime ottenute a partire da residui agricoli prodotti nel corso della trasformazione della pianta, al di fuori del campo, in generi alimentari o in altri prodotti."*

*Motivazione*

*Viene aggiunto un nuovo comma.*

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera b ter (nuova)**

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 ter – paragrafo 5 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b ter) All'articolo 7 ter è aggiunto il seguente paragrafo 5 ter:*

*"5 ter. I biocarburanti presi in considerazione ai fini del paragrafo 1 non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni la cui proprietà sia oggetto di contestazioni o violi i diritti delle parti terze, in particolare delle comunità locali, in materia di proprietà e utilizzo dei terreni. Prima di avviare la produzione o la raccolta di materie prime occorre ottenere il consenso libero,*

*preventivo e informato dei soggetti terzi pertinenti. I soggetti terzi o i rappresentanti pertinenti riconosciuti dalle parti in questione partecipano alla comunicazione del consenso libero, preventivo e informato."*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) – lettera a bis (nuova)**

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quater – paragrafo 3 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 bis. L'articolo 7 quater è modificato come segue:*

*(a bis) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:*

**"1. Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni attendibili e mettano a disposizione dello Stato membro [...] i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode. Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati."**

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) – lettera a ter (nuova)**

Direttiva 98/70/CE  
Articolo 7 quater – paragrafo 3 – comma 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(ab) al paragrafo 3, il terzo comma è  
sostituito dal seguente:*

**"La Commissione stabilisce l'elenco delle informazioni appropriate e pertinenti di cui ai primi due commi secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Essa mira a garantire il massimo rispetto degli obblighi sostanziali di cui al presente paragrafo, tentando nel contempo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi eccessivi per gli operatori, in particolare per quelli più piccoli."**

## **Emendamento 15**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) – lettera a quater (nuova)**

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quater – paragrafo 3 – comma 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a quater) al paragrafo 3, il comma 5 è  
sostituito dal seguente:*

**"Gli Stati membri presentano, in forma aggregata, le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo alla Commissione, comprese le relazioni effettuate dai revisori indipendenti, che le pubblica [...] sulla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/28/CE [...]."**

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punti 2 bis (nuovo) – lettera a quinquies (nuova)**

*(a quinquies) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:*

**"1. L'UE si adopera per concludere accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi che contengano *obblighi vincolanti circa le disposizioni sui criteri di sostenibilità corrispondenti a quelle della presente direttiva. Tali accordi dovrebbero inoltre definire le norme per garantire che le procedure doganali dei paesi terzi non conducano a frodi connesse all'importazione e all'esportazione di biocarburanti e bioliquidi, e definire le disposizioni sulla facilitazione degli scambi. L'UE dovrebbe altresì adoperarsi per concludere con i paesi terzi accordi contenenti l'impegno a ratificare e applicare le convenzioni dell'OIL e gli accordi ambientali multilaterali di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7. Quando l'UE ha concluso accordi contenenti impegni obbligatori circa le disposizioni sulle materie che rientrano nell'ambito di applicazione dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5, la Commissione può decidere che tali accordi dimostrano che i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire da materie prime coltivate in detti paesi rispettano i criteri di sostenibilità in questione. Nel concludere tali accordi è prestata particolare attenzione alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, in relazione ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone***

**afflitte da carenza idrica, nonché agli elementi di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, secondo comma."**

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) – lettera a sexies (nuova)**

Direttiva 98/70/CE

Articolo 7 quater – paragrafo 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a sexies) all'articolo 7 quater, è aggiunto il seguente paragrafo 9 bis:*

*"9 bis. Entro tre anni [dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ai fini della revisione del funzionamento dei sistemi volontari per i quali è stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 4 e dell'individuazione di migliori prassi. La relazione si basa sulle migliori informazioni disponibili, ottenute anche con la consultazione delle parti interessate, e sull'esperienza pratica nell'applicazione dei sistemi. La relazione tiene conto dell'evoluzione delle norme e delle linee guida riconosciute a livello internazionale, tra cui quelle sviluppate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione e dall'Alleanza internazionale per l'accreditamento e l'etichettatura sociale e ambientale (ISEAL). In relazione a ciascun sistema, la relazione analizza, tra l'altro, i seguenti aspetti:*

*- indipendenza, modalità e frequenza dei controlli;*

*- disponibilità ed esperienza nell'applicazione dei metodi per l'identificazione e la gestione della non conformità;*

*- trasparenza, specialmente per quanto riguarda l'accessibilità al sistema, la disponibilità delle traduzioni nelle lingue ufficiali dei paesi e delle regioni di provenienza delle materie prime, l'accessibilità a un elenco di operatori certificati e alle relative certificazioni, l'accessibilità alle relazioni dei controllori;*

*- partecipazione delle parti interessate, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle comunità indigene e locali durante l'elaborazione e la revisione del sistema, così come durante i controlli;*

*- solidità complessiva del sistema, specialmente alla luce delle norme in materia di accreditamento, qualifica e indipendenza dei controllori e dei pertinenti organismi del sistema;*

*- aggiornamento del sistema rispetto al mercato.*

*Alla luce della relazione, la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica dei criteri elencati all'articolo 7 quater, paragrafo 5."*

## **Emendamento 18**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – punto 2 – lettera b**  
Direttiva 2009/28/CE  
Articolo 3 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente secondo comma:*

*soppresso*

*"Ai fini del rispetto dell'obiettivo di cui al primo comma, il massimo contributo comune dei biocarburanti e dei bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre*

*colture amidacee, zuccherine od oleaginose, non supera la quantità di energia che corrisponde al contributo massimo fissato dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera d).''.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto -i (nuovo)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(-i) al paragrafo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

**(4) Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo finale di energia nel settore dei trasporti nello Stato membro, e che, in virtù del contributo significativo dell'etanolo all'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in particolare nel settore dei trasporti su strada, la quota di etanolo costituisca almeno il 30% del consumo totale di biocarburanti convenzionali.**

*Motivazione*

*Le attuali ricerche confermano che l'etanolo contribuisce in maniera significativa alla decarbonizzazione dei trasporti su strada. Pertanto, al fine di evitare che l'intera quota di biocarburanti convenzionali sia coperta principalmente dal biodiesel, occorre stabilire una sotto-quota specifica per l'etanolo.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto i bis (nuovo)**



Direttiva 2009/28/CE  
Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(i bis) all'articolo 3, paragrafo 4, è aggiunto il seguente secondo comma:***

***Ogni Stato membro assicura che la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia entro il 2020 pari ad almeno il 2% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti dello Stato membro.***

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto ii**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

"(d) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore, ***la quota di energia dei biocarburanti prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose, non è superiore al 5%, quota stimata a fine 2011, del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020.***"

"(d) per il calcolo dei biocarburanti nel numeratore,

***(i) la quota di energia dei biocarburanti prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX è pari ad almeno il 2,5% del consumo finale di energia nei trasporti nel 2020 e***

***(ii) la quota di energia dei biocarburanti prodotti a partire da colture alimentari è pari ad almeno il 6,5% del consumo finale di energia.***"

### *Motivazione*

*L'obiettivo del 2,5% per i biocarburanti avanzati nell'ambito dell'obiettivo generale del 10% per il consumo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti rappresenta una soglia che può realisticamente essere soddisfatta dalla produzione industriale dell'Unione. Di fatto, i*

*biocarburanti avanzati non saranno commercializzati dall'industria dell'Unione prima del 2019.*

*Inoltre è necessario tutelare gli investimenti effettuati dall'industria dell'Unione nei biocarburanti convenzionali. La capacità di produzione dell'Unione è in realtà superiore al 5% e occorrerebbe prendere in considerazione anche le importazioni.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 2 – lettera c – punto iii**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera e – punto iii

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(iii) carburanti liquidi e gassosi di origine non biologica è considerato uguale a quattro volte il loro contenuto energetico.*      **soppresso**

*Motivazione*

*L'articolo 1 indica che la direttiva sull'energia da fonti rinnovabili "stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili". Pertanto non vi è motivo di includere nella presente direttiva i biocarburanti prodotti a partire da materie prime non rinnovabili.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 5 – lettera -a bis (nuova)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(-a bis) All'articolo 17 l'alinella del paragrafo 1 è modificato come segue:**

**"1. Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del territorio della Comunità, l'energia prodotta da biocarburanti e da bioliquidi è presa in considerazione ai fini di cui alle lettere**

**a), b) e c) solo se rispetta i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 7:**

*Motivazione*

*Il presente emendamento comprende il paragrafo 7 dei criteri di sostenibilità quale presupposto di cui tenere conto ai fini di cui alle lettere a), b) e c).*

**Emendamento 24**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 5 – lettera -a ter (nuova)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(-a ter) al paragrafo 1, il secondo comma è soppresso.***

*Motivazione*

*I biocarburanti avanzati beneficiano degli stessi incentivi dei biocarburanti convenzionali e, di conseguenza, al fine di creare condizioni di parità, dovrebbero, se del caso, essere soggetti ai medesimi requisiti.*

**Emendamento 25**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 5 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) All'articolo 17, è aggiunto il seguente paragrafo 5 bis:***

***"I biocarburanti considerati ai fini di cui al paragrafo 1 non sono prodotti a partire da materie prime ottenute da residui agricoli, a meno che non vengano fornite prove del fatto che ciò non comporti un degrado dei terreni agricoli e del funzionamento dell'ecosistema. La***

*quantità di residui agricoli che per ragioni ecologiche deve restare sul terreno è stabilita sulla base delle caratteristiche biogeografiche locali, comprendendo, ma senza limitarsi ad essi, il tenore organico del suolo, la sua fertilità, la capacità di trattenere l'acqua e il sequestro del carbonio. Non rientrano nel presente paragrafo le materie prime ottenute a partire da residui agricoli prodotti nel corso della trasformazione della pianta, al di fuori del campo, in generi alimentari o in altri prodotti."*

*(Il presente emendamento si applica anche all'articolo 7 ter, paragrafo 5, della direttiva 98/70/CE)*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 5 – lettera b ter (nuova)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 17 – paragrafo 5 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b ter) All'articolo 17 è aggiunto il paragrafo 5 ter seguente:*

*"I biocarburanti considerati ai fini di cui al paragrafo 1 non sono prodotti a partire da materie prime ottenute da terreni la cui proprietà sia oggetto di controversia o che violano i diritti di terzi, in particolare delle comunità locali, in ordine alla proprietà e all'utilizzo del terreno. Prima di avviare la produzione o la raccolta di materie prime occorre ottenere il consenso libero, preventivo e informato dei soggetti terzi interessati. I soggetti terzi o i rappresentanti interessati riconosciuti dalle parti in questione partecipano alla comunicazione del consenso libero, preventivo e informato."*

*(Il presente emendamento si applica anche all'articolo 7 ter, paragrafo 5, della direttiva*

**Emendamento 27**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis. All'articolo 18, è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:**

***"Eurostat raccoglie e pubblica informazioni dettagliate connesse agli scambi commerciali in materia di biocarburanti prodotti da coltivazioni a scopo alimentare, come quelle basate sui cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose. Le informazioni disponibili verranno disaggregate per dati commerciali relativi all'etanolo e al biodiesel, in quanto i dati attuali sono pubblicati in forma aggregata incrociando le importazioni e le esportazioni di etanolo e biodiesel sotto un unico insieme di dati classificato come biocarburanti. I dati concernenti le importazioni e le esportazioni identificano la tipologia e il volume dei biocarburanti importati e consumati negli Stati membri dell'UE. I dati comprendono altresì il paese di origine o il paese che esporta tali prodotti verso l'UE. I dati sull'importazione e l'esportazione di materie prime organiche o di prodotti semilavorati verranno migliorati con la raccolta e la pubblicazione da parte di Eurostat di informazioni sull'importazione e l'esportazione di materie prime, sulla tipologia e il paese di origine, incluse le materie prime commercializzate a livello nazionale o le materie prime semi-commercializzate."***

*Motivazione*

*Il nuovo paragrafo consentirà di migliorare la raccolta dei dati e di potenziare i criteri di sostenibilità concernenti i biocarburanti e i bioliquidi.*

**Emendamento 28**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punti 5 ter – 5 sexies**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafi 3 e 3 bis (nuovi)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 ter. All'articolo 18, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:*

**"3. Gli Stati membri istituiscono meccanismi di comunicazione a livello nazionale per garantire che gli operatori economici presentino informazioni attendibili e mettano a disposizione dello Stato membro [...] i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode. Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati."**

*5 quater. All'articolo 18, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente testo:*

**"La Commissione stabilisce l'elenco delle informazioni appropriate e pertinenti di cui ai primi due commi secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 3. Essa mira a garantire il massimo rispetto degli obblighi sostanziali di cui al presente**

*paragrafo, tentando nel contempo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi eccessivi per gli operatori, in particolare per quelli più piccoli."*

*5 quinquies. All'articolo 18, paragrafo 3, il quinto comma è sostituito dal seguente:*

*"Gli Stati membri presentano, in forma aggregata, le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo alla Commissione, comprese le relazioni effettuate dai revisori indipendenti, che le pubblica [...] sulla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 24 [...]."*

*5 sexies. All'articolo 18, dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente comma:*

*3 bis. Attraverso la supervisione generale dei meccanismi di comunicazione e di revisione istituiti a livello nazionale, la Commissione provvede affinché siano rispettati e opportunamente attuati gli obblighi e le misure finalizzati al controllo del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, e in particolare per i biocarburanti e i bioliquidi importati. La Commissione adotta misure adeguate per garantire condizioni di concorrenza leale tra gli operatori dei paesi terzi che esportano i biocarburanti verso l'Unione, in conformità delle norme dell'Unione in materia di strumenti di difesa commerciale.*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 5 septies (nuovo)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 septies. All'articolo 18, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:*

**"4. L'UE si adopera per concludere accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi che contengano *obblighi vincolanti circa le disposizioni sui criteri di sostenibilità corrispondenti a quelle della presente direttiva. Tali accordi dovrebbero inoltre definire le norme per garantire che le procedure doganali dei paesi terzi non conducano a frodi connesse all'importazione e all'esportazione di biocarburanti e bioliquidi, e definire le disposizioni sulla facilitazione degli scambi. L'UE dovrebbe altresì adoperarsi per concludere con i paesi terzi accordi contenenti l'impegno a ratificare e applicare le convenzioni dell'OIL e gli accordi ambientali multilaterali di cui all'articolo 17, paragrafo 7. Quando l'UE ha concluso accordi contenenti impegni obbligatori circa le disposizioni sulle materie che rientrano nell'ambito di applicazione dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 7, la Commissione può decidere che tali accordi dimostrano che i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire da materie prime coltivate in detti paesi rispettano i criteri di sostenibilità in questione. Nel concludere tali accordi è prestata particolare attenzione alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, in relazione ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché agli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma."***



## **Emendamento 30**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 6 bis (nuovo)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 3 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 bis.** *All'articolo 18, paragrafo 4, è aggiunto il seguente terzo comma nuovo:*

***La Commissione e gli Stati membri provvedono al reciproco riconoscimento dei sistemi di verifica che garantiscono la conformità con i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi, ove i sistemi in questione siano stati stabiliti a norma della presente direttiva.***

## **Emendamento 31**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – punto 6 ter (nuovo)**

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 18 – paragrafo 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 ter.** *All'articolo 18, è aggiunto il seguente paragrafo 9 bis:*

***"9 bis. Entro tre anni [dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio ai fini della revisione del funzionamento dei sistemi volontari per i quali sia stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 4 e dell'individuazione di migliori prassi. La relazione si basa sulle migliori informazioni disponibili, ottenute anche con la consultazione delle parti interessate, e sull'esperienza pratica nell'applicazione dei sistemi. La relazione tiene conto dell'evoluzione delle norme e***

*delle linee guida riconosciute a livello internazionale, tra cui quelle sviluppate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione e dall'Alleanza internazionale per l'accreditamento e l'etichettatura sociale e ambientale (ISEAL). In relazione a ciascun sistema, la relazione analizza, tra l'altro, i seguenti aspetti:*

*- indipendenza, modalità e frequenza dei controlli;*

*- disponibilità ed esperienza nell'applicazione dei metodi per l'identificazione e la gestione della non conformità;*

*- trasparenza, specialmente per quanto riguarda l'accessibilità al sistema, la disponibilità delle traduzioni nelle lingue ufficiali dei paesi e delle regioni di provenienza delle materie prime, l'accessibilità a un elenco di operatori certificati e alle relative certificazioni, l'accessibilità alle relazioni dei controllori;*

*- partecipazione delle parti interessate, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle comunità indigene e locali durante l'elaborazione e la revisione del regime, così come durante i controlli;*

*- solidità complessiva del regime, specialmente alla luce delle norme in materia di accreditamento, qualifica e indipendenza dei controllori e dei pertinenti organismi del sistema;*

*- aggiornamento del sistema rispetto al mercato.*

*Alla luce della relazione, la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica dei criteri di cui all'articolo 18, paragrafo 5''.*

## Emendamento 32

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – punto 9

Direttiva 2009/28/CE

Articolo 22 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Per la stima della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra conseguita con l'uso di biocarburanti, lo Stato membro può utilizzare, ai fini delle relazioni di cui al paragrafo 1, i valori tipici di cui all'allegato V, parte A e parte B, **e inserisce le stime delle emissioni associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni stabilite all'allegato VIII.**

#### *Emendamento*

2. Per la stima della riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra conseguita con l'uso di biocarburanti, lo Stato membro può utilizzare, ai fini delle relazioni di cui al paragrafo 1, i valori tipici di cui all'allegato V, parte A e parte B.

## Emendamento 33

### Proposta di direttiva

#### Allegato 2 – punto 2

Direttiva 2009/28/CE

Allegato VIII – parte B – lettera b

#### *Testo della Commissione*

(b) materie prime la cui produzione **ha portato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni, ovvero al passaggio da una delle seguenti categorie IPCC per la copertura del suolo; terreni forestali, terreni erbosi, zone umide, insediamenti o altri tipi di terreno a terreni coltivati o colture perenni. In tal caso occorre calcolare un "valore di emissione associato al cambiamento diretto della destinazione dei terreni (el) in conformità della parte C, paragrafo 7 dell'allegato V.**

#### *Emendamento*

(b) materie prime la cui produzione **non sia avvenuta su terreni coltivati, terreni destinati a colture perenni o terreni di qualsiasi altra categoria IPCC per la copertura del suolo (terreni forestali, terreni erbosi, zone umide) e utilizzati per la produzione alimentare, lavorati o meno, quali i sistemi agricoli o silvo-pastorali.**

## Emendamento 34

### Proposta di direttiva

#### Allegato 2 – punto 3

Direttiva 2009/28/CE

Allegato IX

#### *Testo della Commissione*

**Parte A:** materie prime *il cui contributo per il* conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, *è considerato pari a quattro volte il loro contenuto energetico*

- (a) Alghe
- (b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
- (c) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali
- (d) Paglia
- (e) Concime animale e fanghi di depurazione
- (f) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti
- (g) Pece di tallolio
- (h) Glicerina grezza
- (i) Bagasse
- (j) Vinacce e fecce di vino
- (k) Gusci
- (l) Pule
- (m) Cobs
- (n) Corteccia, rami, foglie, segatura, schegge

**Parte B:** materie prime *il cui contributo per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, è considerato*

#### *Emendamento*

Le materie prime *che contribuiscono al* conseguimento dell'obiettivo del 2,5% di cui all'articolo 3, paragrafo 4, *lettera d), punto i), sono le seguenti:*

- (a) Alghe
- (b) Frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati, ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
- (c) Frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali
- (d) Paglia
- (e) Concime animale e fanghi di depurazione
- (f) Effluente da oleifici che trattano olio di palma e fasci di frutti di palma vuoti
- (g) Pece di tallolio
- (h) Glicerina grezza
- (i) Bagasse
- (j) Vinacce e fecce di vino
- (k) Gusci
- (l) Pule
- (m) Tutoli
- (n) Corteccia, rami, foglie, segatura, schegge

***pari a due volte il loro contenuto energetico***

**(a)** Olio da cucina usato.

**(b)** Grassi animali classificati di categoria I e II in conformità del regolamento CE/1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

**(c)** Materie cellulosiche di origine non alimentare.

**(d)** Materie ligno-cellulosiche eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

**(n bis)** Olio da cucina usato.

**(n ter)** Grassi animali classificati di categoria I e II in conformità del regolamento CE/1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

**(n quater)** Materie cellulosiche di origine non alimentare.

**(n quinquies)** Materie ligno-cellulosiche eccetto tronchi per sega e per impiallacciatura.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Modifica della direttiva sulla qualità dei carburanti e della direttiva sulle energie rinnovabili (cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni)		
<b>Riferimenti</b>	COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD)		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ENVI 19.11.2012		
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	INTA 19.11.2012		
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Josefa Andrés Barea 26.11.2012		
<b>Esame in commissione</b>	20.3.2013	24.4.2013	28.5.2013
<b>Approvazione</b>	18.6.2013		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 14	–: 8	0: 4
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Maria Badia i Cutchet, David Campbell Bannerman, María Auxiliadora Correa Zamora, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner, Yannick Jadot, Metin Kazak, Franziska Keller, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Henri Weber, Iuliu Winkler, Paweł Zalewski		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Josefa Andrés Barea, Catherine Bearder, Albert Deß, Elisabeth Köstinger, Emma McClarkin, Mario Pirillo, Miloslav Ransdorf, Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa		
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Paul Rübig		